II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

che estende al Portogallo il beneficio di alcune disposizioni concernenti la cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari

(89/144/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 (3), autorizza la cessione a prezzo ridotto di latte e di alcuni prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole ; che tale disposizione è stata resa applicabile agli indigenti in occasione dell'ondata di freddo che ha colpito l'Europa nel corso dell'inverno 1987 ; che è opportuno estendere al Portogallo il beneficio di tale regime e la regolamentazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1842/83 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (5), e dal regolamento (CEE) n. 2167/83 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ;

considerando infatti che le operazioni di cessione agli indigenti, nel corso dell'inverno 1987, erano destinate ad ovviare alle gravi difficoltà incontrate da questi ultimi, compresi, per motivi di solidarietà, quelli del Portogallo ; che per quanto riguarda le misure relative al latte scolastico, esse sono state varate in particolare per dare alcune abitudini alimentari agli alunni delle scuole ; che è opportuno estendere questa possibilità al Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1989,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il beneficio del regime di aiuto alla cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, previsto all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 è esteso al Portogallo a decorrere :

— dal 1° gennaio 1987 per quanto riguarda gli indigenti,

— dal 1° gennaio 1989 per quanto riguarda gli alunni delle scuole.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

(1) Parere reso il 17 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(4) GU n. L 183 del 7. 12. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.